



COMUNE DI ACQUARICA DEL CAPO

- Provincia di Lecce -

Ordinanza n. 32 del 26.07.2018

OGGETTO: DIVIETO DI VENDITA DI BEVANDE ALCOLICHE E DI BEVANDE IN BOTTIGLIE DI VETRO E LATTINE NEL CORSO DELLO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE "SAGRA DEL GRANO" - DALLE ORE 20,00 DI VENERDI' 27 LUGLIO 2018 ALLE ORE 6:00 DI LUNEDI' 30 LUGLIO 2018.

IL SINDACO

Premesso

- che in data 27-28-29 LUGLIO 2018 in questo Comune si svolgerà la "SAGRA DEL GRANO";
- che gli intrattenimenti previsti convoglieranno un notevole numero di persone nella cittadina;

Considerato

- che l'uso dei contenitori di vetro ed in latta, o comunque idonei all'offesa, nei luoghi di svolgimento di manifestazioni pubbliche costituiscono un serio pericolo per l'incolumità e la sicurezza pubblica, nonché, quando abbandonati, rendono sporche le strade cittadine ed i luoghi di aggregazione;
- che anche alla luce degli ultimi accadimenti di cronaca verificatisi su scala nazionale che hanno manifestato con tutta evidenza i rischi per l'ordine e la sicurezza pubblica, nonché per la pubblica incolumità, derivanti sia dal consumo, sia dall'abbandono sul suolo di grandi quantità di contenitori vuoti e infranti, si rende necessario intervenire nel contesto locale disciplinando la vendita, la somministrazione ed il consumo di bevande alcoliche e non in contenitori di vetro e latta o comunque idonei all'offesa;

Tenuto conto che:

- occorre disciplinare la somministrazione ed il consumo di bevande, alcoliche e non, in contenitori di vetro e latta o comunque idonei all'offesa, vietando la stessa vendita e somministrazione in occasione di manifestazioni pubbliche in luoghi pubblici o aperti al pubblico e, nello specifico dalle ore 20.00 alle ore 06.00 del giorno successivo nel periodo dal 27/07/2018 al 29/07/2018 in concomitanza della manifestazione "SAGRA DEL GRANO", e fino ad un raggio di distanza di mt. 500 dal luogo dell'evento;
- tale divieto viene applicato ad ogni forma di vendita, sia in sede fissa, sia in forma itinerante;
- sono, comunque, sempre consentite la commercializzazione e detenzione di bevande ed alimenti in contenitori di plastica leggera o carta;

Preso atto

- della nota del Ministero dell'Interno n. 555/OP/1856/2017/2 del 23 maggio 2017, relativa alla pianificazione dei servizi di sicurezza in occasione degli eventi con prevedibile elevato afflusso di persone nella stagione estiva 2017;
- della nota del Ministero dell'Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza n. 555/OP/0001991/2017/1 del 7 giugno 2017;
- del testo del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 (in Gazzetta Ufficiale- Serie generale- n. 42 del 20 febbraio 2017), coordinato con la legge di conversione 18 aprile 2017, n. 48 recante: <<Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città>>;

Visti:

- il D. Lgs n. 267/2000;
- la L. n. 241/1990;



ORDINA

Per i motivi innanzi esposti che qui si intendono integralmente richiamati,

1. il divieto di vendita e somministrazione, nonché il consumo di bevande, alcoliche e non, in contenitori di vetro e latta o comunque idonei all'offesa, vietando la stessa vendita, somministrazione e consumo dalle ore 20.00 del 27.07.2018 alle ore 06.00 del 30.07.2018 in concomitanza della manifestazione "SAGRA DEL GRANO", e fino ad un raggio di distanza di mt. 500 dal luogo dell'evento;

AVVERTE

- L'inottemperanza alla presente Ordinanza costituisce illecito amministrativo ed è punibile ai sensi dell'art. 7 bis comma 1 e 1 bis del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i, con la sanzione pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00, con pagamento in misura ridotta pari ad € 50,00;
- Qualora l'inottemperanza della presente ordinanza comporti rischi per l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica e la pubblica incolumità, i trasgressori saranno puniti ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale;
- La vigilanza sull'ottemperanza della presente ordinanza sarà effettuata dalla Polizia Municipale e dalle Forze dell'ordine presenti sul territorio;
- Chiunque vi abbia interesse può proporre ricorso al TAR o al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione.

DISPONE

Che la presente ordinanza

- sia pubblicata sull'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune;
- sia notificata per conoscenza a:
 1. Prefetto di Lecce,
 2. Questore di Lecce per il tramite del Commissariato di P.S. di Taurisano
 3. Stazione dei Carabinieri di Presicce
 4. Comando di Polizia Municipale
 5. SUAP di questo Comune

Lì, 21.07.2018

